

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Tribunale delle Imprese CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Niccolò Calvani

Presidente

dott. Roberto Monteverde

Giudice Relatore

dott. Rosa Selvarolo

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.

promossa da:

Il patrocinio dell'avv.

effettivamente domiciliato in
difensore avv.

presso "

ATTORE

contro

elettivamente domiciliato in
con il patrocinio dell'avv.

presso il difensore avv.

CONVENUTO

Avente ad oggetto: *Cause in materia di rapporti societari*

CONCLUSIONI

Sull'esistenza di una giusta causa di revoca degli amministratori

Il presente giudizio ha ad oggetto la revoca di un amministratore, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione, della società per azioni

La revoca degli amministratori di una società per azioni è espressamente disciplinata dall'art. 2383 del Codice civile, che prevede, al terzo comma, che gli amministratori *"sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa"*.

La norma sembra rispondere perfettamente agli interessi sociali propri di una società per azioni, in cui si vedono contrapposti il diritto dei soci a revocare in ogni tempo gli amministratori qualora venga, tra loro, meno il rapporto fiduciario e il prestigio della posizione ricoperta dagli amministratori, che impone che questi ultimi siano adeguatamente ricompensati per il sacrificio loro imposto da una revoca senza giusta causa, tale da far cessare anticipatamente la carica ricoperta.

Il risarcimento del danno dovuto in caso di revoca senza giusta causa deve avere ad oggetto una somma di denaro almeno pari ai compensi che l'amministratore avrebbe percepito qualora la propria attività non fosse stata anticipatamente interrotta rispetto alla sua naturale scadenza.

Nel caso che qui ci occupa, l'attore ha ricoperto la carica di membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione sin dal 2006, vedendo riconfermato il proprio ruolo, fino al 2014, data in cui, a seguito di delibera di revoca, si è visto privato del proprio incarico, prima che giungesse alla sua naturale scadenza.

Al fine di poter valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di revoca dell'amministratore, occorre ripercorrere brevemente le vicende societarie della società in questione.

La denominazione è sorta successivamente al giugno 2014, allorché è stata attuata una serie di operazioni sociali che hanno visto coinvolte le precedenti

La maggioranza delle azioni della (circa 54%), fino al marzo 2014, era in capo ad un patto di sindacato e altri soci minori.

I primi giorni di marzo del 2014, veniva lanciata un'OPA (offerta di pubblico acquisto) volta all'acquisizione della maggioranza delle azioni della da parte della società (società facente parte della holding controllata dalla

Quest'ultima, contemporaneamente, formulava altra OPA, volta all'acquisizione delle azioni di maggioranza della società

Tale duplice offerta veniva effettuata dalla società sopramenzionata al fine di ottemperare a quanto previsto dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture nell'atto di indirizzo per la definizione del *Piano Nazionale per lo sviluppo*, del /2014, che auspicava la gestione unificata e non in concorrenza dei due aeroporti presenti nel territorio

A giugno 2014, a seguito dell'adesione della all'OPA, la , diveniva socio di maggioranza della con il 51%, circa, delle azioni.

L'acquisto della maggioranza delle azioni della (unitamente a quelle della società), da parte di ha condotto, nelle more del giudizio instaurato innanzi il Tribunale di Pisa con atto dell'11/05/2015, alla fusione delle due società, mediante incorporazione nella prima della seconda), e all'odierna denominazione

Da tale seppur breve ricostruzione è possibile comprendere come le vicende relative alla revoca degli amministratori della già , oggi non possano prescindere dal rilevante mutamento della compagine sociale intervenuto nel giugno 2014.

Con delibera del 30/07/2014 l'assemblea della ha votato a maggioranza la revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione, indicando a fondamento della decisione di revoca le seguenti ragioni: *"alla luce dei risultati dell'OPA e quindi dei nuovi assetti societari, la proposta tende a garantire un rapido raggiungimento degli obiettivi che sono stati indicati nel piano allegato all'OPA e coerenti con quanto previsto dal Piano nazionale degli aeroporti"*.

Nel caso di specie, pertanto, occorre domandarsi se il mutamento della compagine sociale e, più precisamente, del socio di maggioranza, possa costituire una giusta causa di revoca degli amministratori.

A questo proposito, la giurisprudenza non sembra essere univoca.

A fronte di un'ampia facoltà di recesso riconosciuta alla società per le ipotesi in cui i soci non condividano l'operato degli amministratori, si riscontra la necessità di tutelare questi ultimi nei casi in cui la loro revoca sia il frutto di mero dissenso da parte dei primi.

Così, *"Il corretto bilanciamento degli interessi esclude, infatti, la possibilità di porre a carico dell'amministratore le conseguenze economiche della anticipata cessazione del rapporto deliberata nell'interesse della società [...] non sussistendo ragioni per gravare l'amministratore del rischio di eventi non attinenti alla sua sfera, dato che l'interesse della società è già tutelato dalla facoltà di*

disporre la revoca in qualunque momento, sia pure condizionatamente al risarcimento dei danni" (Cass. Sentenza n. 23557 del 12/09/2008).

In tal senso, per la corretta definizione di giusta causa di revoca occorre fare riferimento a quelle *"circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall'amministratore stesso, che però pregiudicano l'affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità: in una parola, il rapporto fiduciario tra le parti (cfr., in tal senso, Cass. 23 marzo 2017, n. 7475; 15 ottobre 2013, n. 23381; 14 maggio 2012, n. 7425; 5 agosto 2005, n. 16526; 7 agosto 2004, n. 15322; 21 novembre 1998, n. 11801; 22 giugno 1985, n. 3768)"* (Sent. Cass. n. 2037 del 14/07/2018).

Occorre, pertanto, rilevare come il *pactum fiduciae* intercorrente tra i soci e gli amministratori della Società assuma un ruolo centrale.

È, infatti, considerata giusta causa *"qualsiasi causa di rottura del pactum fiduciae, elidendo l'affidamento riposto nell'amministrazione al momento della nomina"* (Sent. Cass. n. 23381 del 15/10/2013).

Tanto premesso, la giurisprudenza maggioritaria ha individuato circostanze che pacificamente non costituiscono giusta causa di revoca, dal momento che non incidono in modo effettivo sul patto fiduciario insistente tra soci e amministratori.

A tal proposito, è stata esclusa la sussistenza di una giusta causa di revoca nel caso in cui la revoca sia conseguenza di mere esigenze di auto-organizzazione della struttura societaria.

Così, *"La ricorrenza di esigenze di auto-organizzazione della struttura societaria, costituente un motivo di natura oggettiva non pertinente alla condotta dell'amministratore, è invero reputata estranea alla nozione di giusta causa legittimante il recesso della società (Cass. 12 settembre 2008, n. 23557; Cass. 18 settembre 2013, n. 21342; Cass. 19 novembre 2008, n. 27512; Cass. 7 maggio 2002, n. 6526)"* (Cass. sentenza n. 18182 del 31/05/2019).

Allo stesso modo, non si configura come sorretta da giusta causa la revoca intervenuta a seguito della modifica della struttura dell'organo amministrativo da collegiale a monocratico che, *"costituente un motivo di natura oggettiva non pertinente alla condotta dell'amministratore, è stata reputata estranea alla nozione di giusta causa ex art. 2383 cod. civ. da Cass. n. 21342 del 2013, con effetto vincolante nel presente giudizio"* (Cass. sentenza n. 2037 del 14/07/2018), o a causa di dissidi disfunzionali interni al Consiglio di Amministrazione, in quanto non idonei ad incrinare il patto fiduciario con i soci.

In tutti i casi menzionati, non si esclude il diritto dei soci di revocare gli amministratori, ma dalla revoca deve inevitabilmente discendere il diritto dell'amministratore, ingiustamente revocato, al

risarcimento di quei danni che siano diretta conseguenza dell'anticipata destituzione dalla propria carica.

Tuttavia, è dubbio se il caso di specie rientri in una delle ipotesi sopra menzionate, che, pacificamente, per costante giurisprudenza, non costituiscono giusta causa di revoca.

È, infatti, qui, necessario considerare il rilevante ruolo che viene assunto dal patto fiduciario allorché il Consiglio di Amministrazione non sia più espressione e rappresentazione della maggioranza della compagine sociale, evidentemente mutata in modo decisivo.

È indubbio che il mutamento della compagine sociale possa incidere notevolmente nei rapporti intercorrenti tra maggioranza dei soci e amministratori della società, dal momento che può determinare il venir meno del rapporto fiduciario indispensabile ai fini della corretta gestione e organizzazione degli interessi sociali.

Al contempo, però, non si esclude che il rapporto fiduciario possa persistere anche al mutare della maggioranza dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione in carica ben può essere considerato adeguato dalla nuova maggioranza allorché nessun addebito sia stato mosso nei confronti degli amministratori e il loro operato abbia contribuito in modo effettivo allo sviluppo e accrescimento della società.

Una volta che sia intervenuto il mutamento è necessario interrogarsi sulle cause che possono in concreto determinare il venir meno del patto fiduciario, esplicitando quelle circostanze che impediscono una proficua prosecuzione del rapporto tra nuovi soci e amministratori in carica.

Nel caso che qui ci occupa, all'intervenuto mutamento della compagine sociale non sembra corrispondere un'adeguata enunciazione delle ragioni che determinano il venir meno del rapporto fiduciario.

Per costante giurisprudenza, è, infatti, necessario che la sussistenza della giusta causa risulti espressamente dalla delibera assembleare di revoca, non essendo riconosciuta la facoltà di integrare successivamente, nel corso del giudizio, le ragioni della revoca idonee a costituire giusta causa.

Così, *"Occorre l'enunciazione esplicita a verbale in ordine alle ragioni di revoca, che devono presentare i caratteri di effettività ed essere ivi riportate in modo adeguatamente specifico; mentre la deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori non è ammessa, restando esse ormai quelle indicate nella deliberazione"* (Cass. Sentenza n. 2037 del 14/07/2018).

Guardando al testo della delibera del 30/07/2014, non sembra possibile rinvenire un espresso riferimento a circostanze idonee a costituire giusta causa di revoca del CdA, limitandosi il nuovo socio di maggioranza, a proposito della decisione di revocare gli amministratori in carica, al punto 3 del verbale, ad affermare che *"alla luce dei risultati dell'OPA e quindi dei nuovi assetti societari, la*

proposta tende a garantire un rapido raggiungimento degli obiettivi che sono stati indicati nel piano allegato all'OPA e coerenti con quanto previsto dal Piano nazionale degli aeroporti".

Tuttavia, si omette di specificare le ragioni per cui il raggiungimento degli obiettivi menzionati non possa comunque essere perseguito con la collaborazione del Consiglio di Amministrazione in carica, eventualmente avvalendosi dell'esperienza e delle competenze dello stesso.

È, peraltro, onere della società dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, così *"questa Corte ha già affermato, in tema di onere della prova circa il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno per la revoca anticipata dalla carica, come gravi sulla società, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie (Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037)"* (Cass. sentenza n. 18182 del 31/05/2019).

Il nuovo socio di maggioranza, nel caso di specie, ha omesso di esplicitare come sia venuto meno il rapporto fiduciario, stante il mutamento della compagine sociale, non potendo evidentemente da quest'ultimo far discendere in modo automatico l'incrinarsi della fiducia tra le due componenti sociali.

Se il mutamento della compagine sociale rende impossibile il persistere del rapporto fiduciario con i precedenti amministratori, tale impossibilità deve essere adeguatamente e sufficientemente motivata almeno in sede di delibera di revoca.

Ancora, *"le situazioni integranti giusta causa di revoca dell'amministratore devono essere indicate in modo sufficientemente preciso nella delibera di revoca, mentre sono da evitare delibere troppo generiche, suscettibili di essere poi dettagliate mediante addebiti specifici solo successivamente, nell'eventuale causa promossa dall'amministratore contro la società, anzitutto perché solo in questo modo è possibile apprezzare il motivo che ha effettivamente indotto la revoca, e poi anche per consentire alla controparte di averne contezza e di difendersi nel merito"* (Tribunale di Milano, sentenza n. 6289 del 06/05/2013).

Pertanto, se potenzialmente qualsiasi situazione sopravvenuta, anche estranea all'operato degli amministratori, è suscettibile di elidere e far venir meno il patto fiduciario tra soci e Consiglio di amministrazione, le cause della rottura del *pactum* devono comunque poter essere chiaramente dedotte dalla delibera assembleare di revoca.

Nel caso di specie, l'assenza qualsiasi riferimento esplicito alle cause che in concreto hanno determinato l'impossibilità di proseguire nella gestione della società in collaborazione con gli amministratori in carica al momento del subentro della nuova maggioranza, non permette di ritenere sussistente una giusta causa di revoca.

Di conseguenza, l'assenza di giusta causa di revoca, a norma dell'art. 2383, comma terzo, c.c., obbliga la Società _____ al risarcimento del danno in favore del Sig. _____.

Sulla quantificazione del danno ex art. 2383 cc

La revoca anticipata senza giusta causa dell'amministratore dalla carica obbliga la Società al risarcimento del danno subito.

A tal proposito, la revoca non sostenuta da giusta causa *"mentre comporta il ristoro per la perdita dei residui compensi (ma anche ciò va delimitato, dovendosi pur sempre applicare le regole di cui agli art. 1223-1227 cod. civ.), non necessariamente produce tuttavia altro tipo di danno, neppure alla reputazione"* (Cass. Sentenza n. 2037 del 14/07/2018).

In particolare, *"nel caso di revoca dell'incarico di amministratore il danno consiste appunto nel lucro cessante, e cioè nel compenso non percepito per il periodo in cui l'amministratore avrebbe conservato il suo ufficio, se non fosse intervenuta la revoca"* (Cass. Sentenza n. 23557 del 12/09/2008).

Nel presente caso, il Sig. _____ avrebbe dovuto ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al _____/2015.

Considerato che la revoca è intervenuta il _____ 2014, è necessario considerare quanto avrebbe percepito se fosse giunto alla naturale scadenza dell'incarico, in un'ottica di aspettativa di percezione del compenso.

A questo proposito, per poter individuare il giusto compenso spettante al Sig. _____ per i mesi di revoca anticipata dal proprio incarico, è possibile fare riferimento a quanto dallo stesso percepito nei precedenti anni in cui ha ricoperto la carica.

Dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/05/2012 risulta riconosciuta al Sig. _____ per la carica di Presidente, un'indennità annua lorda di € _____ corrispondenti a € _____ lordi mensili.

A questa si aggiungono un gettone di presenza di € 500 a seduta, riconosciuto dalla delibera assembleare di nomina del 27/04/2012 e l'utilizzo di fringe benefits (uso dell'auto aziendale e del telefono cellulare aziendale anche per fini personali).

Si ritiene, pertanto, che sia da corrispondere al Sig. _____, per il periodo di tempo compreso tra il _____/2014 e il _____/2015, pari a nove mesi, un risarcimento pari ad € _____ a titolo di compensi (indennità per la carica di Presidente), a cui deve sommarsi la voce di € _____ (gettone di presenza) calcolato su una stima di due sedute mensili, nonché l'ulteriore compenso di € _____ per Fringe benefits, calcolato sulla base media di quanto ricevuto nei dodici mesi precedenti, somme al cui pagamento la convenuta è tenuta, gravate da interessi legali dalla notifica della citazione al saldo.

Oltre al lucro cessante, il Sig. _____ ha chiesto il risarcimento di ulteriori danni sia patrimoniali sia non patrimoniali subiti per l'immotivata cessazione prematura del rapporto.

A fondamento dei suddetti danni, il Sig. _____ ha fatto valere il lungo periodo di otto anni in cui ha ricoperto l'incarico di amministratore, nel corso del quale si è profuso nella gestione della già

La revoca anticipata e immotivata avrebbe *“gettato discredito e clamore che di per sé ha impedito all'Attore ogni tipo di collaborazione professionale presente e futura”*.

Tuttavia, per quanto riguarda la liquidazione di danni ulteriori rispetto al lucro cessante, è necessario che l'amministratore revocato offra prova evidente e puntuale di tali danni.

Così, *“Occorre, tuttavia, un quid pluris, rispetto alla mera mancanza di giusta causa. L'assenza di giusta causa di revoca non comporta - di per sé ed automaticamente - la risarcibilità, in particolare, del danno alla reputazione o prestigio professionale dell'amministratore revocato, e delle ulteriori conseguenze economiche, in termini di mancato guadagno, che se ne assumano derivate [...] il preteso pregiudizio per la lesione della reputazione e per i mancati guadagni da discredito reputazionale deve essere specificamente allegato e dimostrato come ulteriore conseguenza immediata e diretta della revoca”* (Cass. Sentenza n. 2037 del 14/07/2018).

Nel presente caso, nessuna prova è stata fornita sull'esistenza di danni effettivi all'immagine e alla reputazione del Sig. _____, né è possibile riscontrare una oggettiva difficoltà nella ricerca di nuove collaborazioni, dal momento che nessun addebito è stato mosso nei confronti dell'attore, dipendendo la revoca da cause del tutto estranee alla condotta degli amministratori.

In particolare, il Sig. _____ non ha individuato specificatamente le difficoltà incontrate nel trovare nuove collaborazioni, né ha fornito alcuna prova di essersi attivamente adoperato per la ricerca delle stesse.

Del pari, non sono state indicate le occasioni in concreto perdute a causa della revoca in oggetto, essendosi limitato l'attore a far discendere dalla revoca un danno *in re ipsa*.

Tuttavia, nessun danno può derivare automaticamente dalla revoca senza giusta causa, infatti, *“Relativamente alla dedotta perdita di chance, va osservato che questa configura una voce del danno patrimoniale risarcibile, in quanto sia provata e costituisca diretta conseguenza della condotta che l'ha asseritamente prodotta (nella specie, la revoca), qualora il danneggiato riesca a provare, pur solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il*

danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 10840 del 2007; n. 1752 del 2005)" (Cass. Sentenza n. 23557 del 12/09/2008).

Ancora, "In forza dei principi relativi al c.d. "danno conseguenza" affermato dalle Sezioni unite di questa Corte ... , il pregiudizio subito dalla parte deve essere provato, sia pure anche mediante presunzioni, e non può più essere individuato in re ipsa (c.d. danno evento) nella mera violazione dell'interesse lesivo, in quanto il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danni" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4925 del 27/02/2013; v. anche Cass. sez. II Civile. 11.4.2013, n. 8913; Cass., S.U. 11.11.2008, n. 26972-5).

Pertanto, non pare possibile riconoscere la sussistenza di danni diversi e ulteriori rispetto al lucro cessante, neanche in termini di pubblicazione della sentenza pure richiesta dall'attore.

Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Società convenuta

La Società convenuta si è costituita in giudizio proponendo domanda riconvenzionale avente ad oggetto un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore Sig.

La Società ritiene che l'attore sia responsabile nei confronti della convenuta "per non avere amministrato nell'interesse di questa, esponendola al rischio di patire gravi danni patrimoniali, e per avere violato i doveri connessi alla carica ricoperta ed, in particolare, il dovere di diligenza ed il dovere di fedeltà dell'amministratore verso la società".

Nello specifico, viene contestato al Sig. di essersi rifiutato, senza addurre alcuna giustificazione, di sottoscrivere il verbale dell'assemblea dei soci del 2014, che aveva deliberato la revoca degli amministratori, da lui stesso presieduta.

Senza entrare nel merito della fondatezza della domanda, occorre rilevare come la stessa non possa essere considerata ammissibile nel presente giudizio.

Tale domanda, infatti, introduce temi di indagine del tutto nuovi e ben oltre l'oggetto del giudizio.

Infatti, tale questione assolutamente nuova non è stata in alcun modo prospettata dalla Società convenuta nell'atto di costituzione nel precedente giudizio di fronte al Tribunale di , dichiaratosi, poi, incompetente, determinando la riassunzione dinanzi a questo Tribunale.

La riassunzione tempestiva del giudizio di fronte al giudice dichiarato competente, a norma dell'art. 50 c.p.c., determina il fenomeno della *traslatio iudicii* per cui non si dà vita ad un nuovo processo, ma lo stesso prosegue dinanzi al giudice competente.

Non si comprende la ragione per cui tale tema di indagine sia stato occultato in sede di prima costituzione, dal momento che lo stesso non può ritenersi incompatibile all'eccezione di incompetenza sollevata in quella sede.

Anzi, la presenza di un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore avrebbe rafforzato l'eccezione presentata dalla convenuta, rendendo ancora più evidente la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa. La domanda risulta quindi tardiva, in quanto svolta per la prima volta in sede di riassunzione del giudizio, quando era già intervenuta la decadenza per la proposizione di domande riconvenzionali e, pertanto, è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sul valore del deciso.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

Insussistente la giusta causa di revoca del Sig. _____ dalla carica di
Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ
_____ deliberata dall'assemblea dei soci il _____ /2014.

DICHIARA

Inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale proposta dalla

CONDANNA

La SOCIETÀ _____ al risarcimento del danno in favore di _____
_____ mediante il pagamento a quest'ultimo della somma di € _____, oltre gli interessi
legali dalla notifica della citazione al saldo.

CONDANNA

La _____ al pagamento delle spese processuali che si liquidano in
€ _____ per compensi ed in € _____ per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP
sull'imponibile come per legge.

Firenze, 10 novembre 2020

Il Giudice Relatore
dott. Roberto Monteverde

Il Presidente
dott. Niccolò Calvani